



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 57 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 29, assenti 1

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i sei articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 29 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 57 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA
DI GENERE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
7 FEBBRAIO 2005, N. 1 (NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge, al fine di adeguare la legge elettorale regionale al quadro normativo vigente in materia di rappresentanza di genere, si pone l'obiettivo di garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

L'attuale legge elettorale calabrese (legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"), ad oggi non consente l'espressione di due eventuali preferenze di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso.

Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 86/2020, si rende necessario, pertanto, adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere.

Tale previsione permette, inoltre, alla Regione Calabria di allinearsi alle previsioni legislative presenti in materia nelle altre regioni italiane. La suddetta modifica risponde, dunque, all'esigenza di garantire la rappresentanza di genere anche nella Regione Calabria.

Per completezza espositiva, in questo contesto appare necessario richiamare quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 243/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2014 (di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005), in quanto adottato in regime di prorogatio del Consiglio regionale della Calabria. Infatti, la l.r. 1/2005 risulta, allo stato, priva della disposizione che nell'operare il rinvio all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999 riservava, tra l'altro, un seggio al candidato "miglior perdente". In mancanza di espressa previsione regionale, però, anche alla luce di quanto disposto dal TAR Calabria (sentenza n. 80/2017), trova nuovamente applicazione il citato articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 che tale riserva garantiva.

L'intervento di novellazione, si compone di sei articoli ed introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune delle quali conseguenti alle modifiche apportate dalla legge regionale n.8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali.

Di seguito si esplicitano le modifiche.

L'articolo 1 della presente legge modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005, nel senso di: introdurre la rubrica (lettera a); sostituire, al comma 2-ter, la parola "Provinciali" con le parole "Città metropolitana" (lettera b); sostituire, la parola "provinciali" ovunque ricorrente con la seguente: "circoscrizionali" (lettera c), in ossequio all'attuale riparto del territorio regionale in tre circoscrizioni elettorali (art. 1, comma 2-bis, della l.r. 1/2005); inserire, al comma 6, due ulteriori periodi che consentano un'adeguata rappresentanza di genere, in ossequio ai principi di cui al punto 1) della lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge 165/2004,



Consiglio regionale della Calabria

per come modificata dalla legge 20/2016 (lettera d); abrogare la norma dell'entrata in vigore dell'originaria versione della l.r. 1/2005, che constava di un unico articolo, suddiviso, appunto, in otto commi (lettera e).

L'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 della l.r. 1/2005, dispone alcuni interventi di natura formale e, nel sostituire il comma 2, prevede la correzione della scheda elettorale, inserendovi una seconda riga, di modo che l'elettore possa esprimere eventualmente due voti di preferenza, che devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza. Ciò al fine di concretizzare il già citato principio dell'adeguata rappresentanza di genere. Inoltre, con la sostituzione del comma 4 del modificando articolo 2, è stato previsto, in aggiunta alla vigente indicazione, che, ovunque ricorrenti, nella legge 43/1995, le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" debbano intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali" (comma 1, lettera d).

L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005 nel senso di sostituire la parola "provinciali", ovunque ricorrente, con la parola "circoscrizionali".

L'articolo 4, conseguentemente alle modifiche introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, sostituisce la scheda di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, in modo da rendere possibile l'esercizio della doppia preferenza. In particolare sono sostituite le Tabelle A e B, opportunamente modificate nel modo seguente:

1. nelle parti I e III della Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "provinciale", ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola "circoscrizionale";
 - b) alla riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza, è aggiunta una seconda riga, per consentire all'elettore di esprimere fino a due voti di preferenza per ciascuna delle liste circoscrizionali;
2. nella parte descrittiva della Tabella A di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole "provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "circoscrizionale, con due righe poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze";
 - b) all'inizio del secondo periodo, le parole "Sulla la" sono sostituite dalla parola "A" e la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "circoscrizionale";
 - c) al quinto periodo, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola "circoscrizionali";



Consiglio regionale della Calabria

- d) al sesto periodo, le parole "provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze";
3. la Tabella B, denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, è così modificata:
- a) dopo le parole "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE", la parola "di" è soppressa;
- b) la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "circoscrizione".
- L'articolo 5 della presente legge prevede l'invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.
- L'articolo 6, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine di quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

La presente legge, dal carattere puramente ordinamentale, ha il fine di adeguare al quadro normativo nazionale di riferimento la legge regionale calabrese in materia elettorale. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005	//	//	//
2	Modifica l'articolo 2 della l.r. 1/2005	//	//	//
3	Modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005	//	//	//
4	Sostituisce le tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005	//	//	//
5	Reca la clausola di invarianza	//	//	//
6	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è così modificato:

a) è inserita la seguente rubrica: "(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)";

b) alla lettera c) del comma 2-ter, la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana";

c) al comma 4:

1) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";

2) dopo la parola: "108", sono inserite le seguenti: "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)";

d) alla fine del comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina";

e) il comma 8 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2005}

1. L'articolo 2 della l.r. 1/2005 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola: "43", sono inserite le seguenti: "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)";

b) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";

c) il comma 2 è così modificato:

1) le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza." sono sostituite dalle seguenti: "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.";

2) le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";

3) le parole: "provinciale" e "provinciali", ovunque ricorrenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "circoscrizionale" e "circoscrizionali";



Consiglio regionale della Calabria

d) il comma 4 è così sostituito: "4. Ovunque ricorrenti, nella l. 43/1995, la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2005)

1. All'articolo 4 della l.r. 1/2005, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art. 4

(Sostituzione delle tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005)

1. La Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA" e la Tabella B denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegate alla l.r. 1/2005, riportanti le caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria, sono sostituite rispettivamente dalla Tabella A e dalla Tabella B allegate alla presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.